

Statuto A2A S.p.A.

Approvato dall'Assemblea straordinaria di A2A S.p.A. del 13 giugno 2014.

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia il 16 giugno 2014.

Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
ARTICOLO 1 1. E' costituita una società per azioni denominata A2A S.p.A.	ARTICOLO 1 <i>Invariato</i>
ARTICOLO 2 1. La società ha sede in Brescia. 2. Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.	ARTICOLO 2 <i>Invariato</i>
ARTICOLO 3 1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	ARTICOLO 3 <i>Invariato</i>
ARTICOLO 4 1. La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque. 2. Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere. 3. In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge. 4. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare	ARTICOLO 4 <i>Invariato</i>

<p>al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.</p>	
<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p>
<p>ARTICOLO 5 1. Il capitale sociale è di Euro 1.629.110.744,04 (unmiliardoseicentoventinovemilionicentodiecimilasettecentoquarantaquattro virgola zero quattro) rappresentato da n. 3.132.905.277 (tre miliardi centotrentaduemilioni novecentocinquemiladuecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>
<p>ARTICOLO 6 1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, eccezion fatta per le azioni di categorie speciali emesse ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>
<p>ARTICOLO 7 1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Gestione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 2 (due) punti, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p>1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Gestione Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 2 (due) punti, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.</p>
<p>ARTICOLO 8 1. Le azioni sono nominative. 2. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere al portatore.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>1 <i>Invariato.</i> 2 Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere al portatore.</p>
<p>ARTICOLO 9 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto al singolo socio diverso dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, di detenere una partecipazione azionaria maggiore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. 2. Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate, o di società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>1. <i>Invariato</i></p> <p>2 <i>Invariato</i></p>

<p>o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.</p> <p>3. Il limite di possesso azionario di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3° comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi.</p> <p>4. Relativamente agli accordi o patti parasociali inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società negoziate in un mercato regolamentato, o il 20%(venti per cento) in tutti gli altri casi.</p> <p>5. Chiunque possieda azioni della società in violazione del divieto di cui al primo paragrafo deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.</p> <p>6. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su 3 (tre) quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno</p>	<p>3.<i>Invariato</i></p> <p>4 <i>Invariato</i></p> <p>5.<i>Invariato</i></p> <p>6.Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su 3 (tre) quotidiani</p>
---	---

<p>economico, e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.</p>	<p>un quotidiano a diffusione nazionale e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro cinque giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.</p>
<p>7. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera b) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, la conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, del Comune di Brescia e del Comune di Milano nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.</p>	<p><i>7. Invariato</i></p>
<p>8. In pendenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.</p>	<p><i>8. Invariato</i></p>
<p>9. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.</p>	<p><i>9. Invariato</i></p>
<p>10. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.</p>	<p><i>10. Invariato</i></p>
<p>11. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>	<p><i>11. Invariato</i></p>

<p>ARTICOLO 10 La qualità di azionista importa l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità. Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>ARTICOLO 10 1. <i>Invariato.</i></p>
<p>TITOLO III ASSEMBLEE</p>	<p>Titolo III ASSEMBLEE</p>
<p>ARTICOLO 11 1. L'assemblea è composta di tutti gli aventi diritto al voto e, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli aventi diritto al voto. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci e gli aventi diritto al voto anche non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>ARTICOLO 11 1. <i>Invariato</i> 2. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge e Statuto.</p>
<p>ARTICOLO 12 1 Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Consiglio di Gestione, anche fuori dalla sede della società, purché in Lombardia, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi giorni), ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale. 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, ivi incluso l'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dall'organo amministrativo, l'avviso dovrà pure essere pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore". 4. L'avviso di convocazione può prevedere per</p>	<p>ARTICOLO 12 1. Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Consiglio di Gestione, dal Consiglio di amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché in Lombardia, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi giorni), ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale. 2. <i>Invariato</i> 3. <i>Invariato</i> 4. <i>Invariato</i> 5. <i>Invariato</i></p>

<p>l'assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.</p> <p>5. L'assemblea viene altresì convocata, nei limiti consentiti dall'articolo 2367 del codice civile, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>6. Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale spetta altresì la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 126 – <i>bis</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti consentiti da tale norma e secondo le modalità e i termini ivi previsti.</p>	<p>6. <i>Invariato</i></p>
<p>ARTICOLO 13</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione, ovvero ancora, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione.</p> <p>Assente o impedito che sia anche quest'ultimo, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato.</p> <p>2. Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.</p>	<p>ARTICOLO 13</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato.</p> <p>2. <i>Invariato</i></p>
<p>ARTICOLO 14</p> <p>1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario che tiene il conto nel quale sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del</p>	<p>ARTICOLO 14</p> <p>1. <i>Invariato</i></p> <p>2. Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche</p>

<p>Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Gestione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta.</p> <p>3. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.</p>	<p>regolamentare pro tempore vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Gestione dal Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta.</p> <p>3. <i>Invariato</i></p>
<p>ARTICOLO 15</p> <p>1. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.</p> <p>2. L'assemblea straordinaria si costituisce con le maggioranze di legge e delibera in ogni convocazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p> <p>3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia e del Comune di Milano, da esercitarsi congiuntamente, previsti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo.</p> <p>4. Il diritto di veto deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche comunitaria, di</p>	<p>ARTICOLO 15</p> <p><i>Invariato</i></p>

tempo in tempo vigente.	
TITOLO IV CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	TITOLO IV CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ARTICOLO 16 1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente ed un Vice Presidente, nominati secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e seguenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364- <i>bis</i> del codice civile. 2. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito. 3. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 e 4-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono essere eletti consiglieri di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 4. Almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro 5. Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.	ARTICOLO 16 1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente ed un Vice Presidente, nominati secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e seguenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-<i>bis</i> del codice civile. 2. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito. 3. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 e 4 bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono essere eletti consiglieri di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano

	<p>l'indipendenza.</p> <p>4. Almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro</p> <p>5. Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.</p>
<p>ARTICOLO 17</p> <p>1. All'elezione dell'intero Consiglio di Sorveglianza si procederà sulla base del voto di lista disciplinato, quanto a modalità e criteri per la presentazione delle liste, dall'articolo 18.</p> <p>2. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in applicazione del voto di lista di cui al presente articolo 17 avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 12 (dodici) componenti del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al punto (i) del presente paragrafo, e che non siano collegate neppure indirettamente secondo la normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al punto (i) del presente paragrafo, verranno divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre). I quozienti così ottenuti per ciascuna lista vengono assegnati ai primi 3 (tre) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza i 3 (tre) candidati cui è stato assegnato il quoziente più elevato.</p> <p>3. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, ove ad esito della votazione delle liste, la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la nomina dei componenti del</p>	<p>ARTICOLO 17</p> <p>1. All'elezione dell'intero Consiglio di Sorveglianza si procederà sulla base del voto di lista disciplinato, quanto a modalità e criteri per la presentazione delle liste, dall'articolo 18.</p> <p>2. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in applicazione del voto di lista di cui al presente articolo 17 avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 12 (dodici) componenti del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al punto (i) del presente paragrafo, e che non siano collegate neppure indirettamente secondo la normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al punto (i) del presente paragrafo, verranno divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre). I quozienti così ottenuti per ciascuna lista vengono assegnati ai primi 3 (tre) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i</p>

Consiglio di Sorveglianza avviene secondo quanto di seguito disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Sorveglianza;

(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 6 (sei) componenti.

4. Per il caso in cui vi siano più di 2 (due) liste che hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, si procede a nuova votazione. Ad esito della stessa trova comunque applicazione il precedente paragrafo 3.

5. In caso di elezione del Consiglio di Sorveglianza secondo la procedura di cui al presente articolo 17, sono nominati Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia,

nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti pari ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti, rispettivamente, dalla prima e seconda lista per numero di voti ottenuti.

6. Fermo quanto precede, nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza non siano stati nominati secondo il presente articolo 17, tale o tali componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti dall'assemblea con la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e nel rispetto delle norme di legge.

quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del

~~Consiglio di Sorveglianza i 3 (tre) candidati cui è stato~~

~~assegnato il quoziente più elevato.~~

~~3. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, ove ad esito della votazione delle liste, la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avviene secondo quanto di seguito disposto:~~

~~(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti,~~

~~vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Sorveglianza;~~

~~(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 6 (sei) componenti.~~

~~4. Per il caso in cui vi siano più di 2 (due) liste che hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, si procede a nuova votazione. Ad esito della stessa trova comunque applicazione il precedente paragrafo 3.~~

~~5. In caso di elezione del Consiglio di Sorveglianza secondo la procedura di cui al presente articolo 17, sono nominati Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti pari ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti,~~

	<p>rispettivamente, dalla prima e seconda lista per numero di voti ottenuti.</p> <p>6. Fermo quanto precede, nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza non siano stati nominati secondo il presente articolo 17, tale o tali componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti dall'assemblea con la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e nel rispetto delle norme di legge.</p>
<p>ARTICOLO 18</p> <p>1. La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza è disciplinata dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente e dalle disposizioni che seguono.</p> <p>2. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle lista complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>3. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno 2 (due) candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>4. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>5. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno</p>	<p>ARTICOLO 18</p> <p>1. La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza è disciplinata dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente e dalle disposizioni che seguono.</p> <p>2. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle lista complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>3. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno 2 (due) candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>4. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto</p>

precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

6. Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno

presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società;

b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con tali soggetti;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei

medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti

dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.

7. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

8. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

9. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice

Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

10. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Consiglio di Sorveglianza decade dalla carica.

~~di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.~~

~~5. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.~~

~~6. Le liste devono essere corredate:~~

~~a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di~~

~~partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società;~~

~~b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche~~

~~congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante~~

	<p>l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti;</p> <p>e) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.</p> <p>7. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>8. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p>9. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>10. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Consiglio di Sorveglianza decade dalla carica.</p>
<p>ARTICOLO 19</p> <p>1. Nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza sia stato nominato mediante la procedura di cui all'articolo 17, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.</p> <p>2. Qualora, invece, occorra sostituire componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura,</p>	<p>ARTICOLO 19</p> <p>1. Nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza sia stato nominato mediante la procedura di cui all'articolo 17, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.</p> <p>2. Qualora, invece, occorra sostituire componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior</p>

<p>unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>3. Se nel corso dell'esercizio cessino dalla carica almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente ovvero il Vice Presidente, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intenderà cessato con effetto dalla sua ricostituzione. In questo caso, e fino alla sua successiva ricostituzione, il Consiglio di Sorveglianza non potrà procedere alla nomina del Consiglio di Gestione ai sensi del successivo articolo 25.</p>	<p>numero di voti, l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>3. Se nel corso dell'esercizio cessino dalla carica almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente ovvero il Vice Presidente, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intenderà cessato con effetto dalla sua ricostituzione. In questo caso, e fino alla sua successiva ricostituzione, il Consiglio di Sorveglianza non potrà procedere alla nomina del Consiglio di Gestione ai sensi del successivo articolo 25.</p>
<p>ARTICOLO 20</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>(a) nomina, con il voto di lista di cui all'articolo 25, i componenti del Consiglio di Gestione (inclusi il suo Presidente e Vice Presidente) in possesso delle competenze tecniche e manageriali previste dal Comitato Nomine, e li revoca;</p> <p>(b) determina, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione in quanto componenti di tale consiglio, inclusi quelli investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati;</p> <p>(c) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della società e del gruppo (il "Gruppo"), per tale intendendosi sia le Società di Rilevante Valore Strategico (quali <i>infra</i></p>	<p>ARTICOLO 20</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>(a) nomina, con il voto di lista di cui all'articolo 25, i componenti del Consiglio di Gestione (inclusi il suo Presidente e Vice Presidente) in possesso delle competenze tecniche e manageriali previste dal Comitato Nomine, e li revoca;</p> <p>(b) determina, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione in quanto componenti di tale consiglio, inclusi quelli investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati;</p>

<p>definite), sia le società controllate dalla società ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>(d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione; in caso tuttavia di mancata approvazione del bilancio, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea;</p> <p>(e) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2420-ter del codice civile;</p> <p>(f) partecipa nel rispetto della disciplina vigente alle riunioni del Consiglio di Gestione, a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente;</p> <p>(g) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e attribuisce ad un comitato costituito al suo interno le funzioni previste dall'art. 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39;</p> <p>(h) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>(i) riferisce per iscritto all'assemblea convocata, a seconda dei casi, per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'art. 2364-bis, comma 2, del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>(j) indica in caso di nuova assunzione al Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione medesimo, i candidati alla carica di Direttori Generali della società, nonché esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>(k) approva i piani pluriennali strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e le operazioni strategiche della società deliberate dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità del medesimo Consiglio di Gestione per gli atti compiuti. Sono considerate</p>	<p>(e) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della società e del gruppo (il "Gruppo"), per tale intendendosi sia le Società di Rilevante Valore Strategico (quali <i>infra</i> definite), sia le società controllate dalla società ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>(d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione; in caso tuttavia di mancata approvazione del bilancio, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea;</p> <p>(e) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2420-ter del codice civile;</p> <p>(f) partecipa nel rispetto della disciplina vigente alle riunioni del Consiglio di Gestione, a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente;</p> <p>(g) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e attribuisce ad un comitato costituito al suo interno le funzioni previste dall'art. 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39;</p> <p>(h) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>(i) riferisce per iscritto all'assemblea convocata, a seconda dei casi, per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'art. 2364 bis, comma 2, del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o</p>
--	---

strategiche ai sensi della presente disposizione in via tassativa le seguenti operazioni: (i) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della società, fusioni e scissioni;

(ii) proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;

(iii) acquisti o cessioni o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranches*) di partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda, nonché cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, esclusi quelli di natura commerciale rientranti nell'operatività della società, in ciascun caso se con un valore superiore unitariamente a Euro 100 (cento) milioni ovvero, nel caso di partecipazioni o aziende, con un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;

(iv) investimenti da parte della società e/o delle Società di Rilevante Valore Strategico il cui controvalore complessivo sia superiore, per ogni operazione, a Euro 200 (duecento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;

(v) costituzioni di *joint ventures* e/o stipulazione e/o modifica di accordi parasociali relativi sia a Società di Rilevante Valore Strategico sia a società il cui fatturato per esercizio entro il primo triennio successivo, come risultante dal relativo piano industriale moltiplicato per la percentuale della *joint venture* detenuta dalla società, sia superiore, per ogni operazione, a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;

(vi) proposte del Consiglio di Gestione all'assemblea in materia di destinazione dell'utile, politiche di dividendi e acquisto di azioni proprie;

(l) valuta le operazioni strategiche di cui alla precedente lettera (k) da eseguirsi da parte delle Società di Rilevante Valore Strategico e sottoposte al preventivo esame del Consiglio di Gestione;

(m) approva gli orientamenti strategici e le politiche relativi alla gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* ed al sistema informatico contabile;

~~straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;~~

~~(j) indica in caso di nuova assunzione al Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione medesimo, i candidati alla carica di Direttori Generali della società, nonché esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 *bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;~~

~~(k) approva i piani pluriennali strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e le operazioni strategiche della società deliberate dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità del medesimo Consiglio di Gestione per gli atti compiuti. Sono considerate strategiche ai sensi della presente disposizione in via tassativa le seguenti operazioni: (i) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della società, fusioni e scissioni;~~

~~(ii) proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;~~

~~(iii) acquisti o cessioni o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranches*) di partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda, nonché cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, esclusi quelli di natura commerciale rientranti nell'operatività della società, in ciascun caso se con un valore superiore unitariamente a Euro 100 (cento) milioni ovvero, nel caso di partecipazioni o aziende, con un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati~~

<p>(n) delibera, su proposta del Presidente, in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché alle attività di promozione dell'immagine della società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; gestisce i rapporti con le Fondazioni AEM ed ASM, erette od erigende, assegnando uguali contributi per la attuazione dei programmi di attività annuali negli attuali ambiti territoriali di competenza;</p> <p>(o) tramite il Comitato Nomine, indica, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, le candidature da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione per la designazione al fine delle nomine, da parte della competente assemblea, del Presidente e del Vice Presidente degli organi di gestione e di controllo in seno alle Società di Rilevante Valore Strategico. Sono invece direttamente designate dal Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di componenti degli organi di gestione e di controllo delle società controllate dalla società;</p> <p>(p) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;</p> <p>(q) approva preventivamente le politiche di spesa attinenti a questioni di responsabilità sociale;</p> <p>(r) approva le linee portanti della struttura dell'organigramma di Gruppo, ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione;</p> <p>(s) esprime pareri sugli schemi di incentivazione e fidelizzazione dei consiglieri di gestione, del personale dirigente del Gruppo, dei dipendenti o di gruppi di dipendenti;</p> <p>(t) autorizza preventivamente le deliberazioni del Consiglio di Gestione in ordine all'emissione di strumenti di debito ibridi;</p> <p>(u) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente o dallo statuto;</p> <p>(v) è competente, in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 del codice civile, per le deliberazioni concernenti:</p> <p>(i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>(ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.</p>	<p>nel piano industriale per operazioni analoghe;</p> <p>(iv) investimenti da parte della società e/o delle Società di Rilevante Valore Strategico il cui controvalore complessivo sia superiore, per ogni operazione, a Euro 200 (duecento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;</p> <p>(v) costituzioni di <i>joint ventures</i> e/o stipulazione e/o modifica di accordi parasociali relativi sia a Società di Rilevante Valore Strategico sia a società il cui fatturato per esercizio entro il primo triennio successivo, come risultante dal relativo piano industriale moltiplicato per la percentuale della <i>joint venture</i> detenuta dalla società, sia superiore, per ogni operazione, a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;</p> <p>(vi) proposte del Consiglio di Gestione all'assemblea in materia di destinazione dell'utile, politiche di dividendi e acquisto di azioni proprie;</p> <p>(l) valuta le operazioni strategiche di cui alla precedente lettera (k) da eseguirsi da parte delle Società di Rilevante Valore Strategico e sottoposte al preventivo esame del Consiglio di Gestione;</p> <p>(m) approva gli orientamenti strategici e le politiche relativi alla gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'<i>internal audit</i> ed al sistema informatico contabile;</p> <p>(n) delibera, su proposta del Presidente,</p>
---	---

3. Ai fini dei paragrafi che precedono sono considerate “Società di Rilevante Valore Strategico” le società consolidate (con metodo integrale, proporzionale o a patrimonio netto) che abbiano avuto nell’ultimo esercizio un volume d’affari superiore a Euro 300 (trecento) milioni.

~~in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché alle attività di promozione dell’immagine della società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; gestisce i rapporti con le Fondazioni AEM ed ASM, erette od erigende, assegnando uguali contributi per la attuazione dei programmi di attività annuali negli attuali ambiti territoriali di competenza;~~
~~(o) tramite il Comitato Nomine, indica, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, le candidature da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Gestione per la designazione al fine delle nomine, da parte della competente assemblea, del Presidente e del Vice Presidente degli organi di gestione e di controllo in seno alle Società di Rilevante Valore Strategico. Sono invece direttamente designate dal Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di componenti degli organi di gestione e di controllo delle società controllate dalla società;~~
~~(p) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;~~
~~(q) approva preventivamente le politiche di spesa attinenti a questioni di responsabilità sociale;~~
~~(r) approva le linee portanti della struttura dell’organigramma di Gruppo, ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione;~~
~~(s) esprime pareri sugli schemi di incentivazione e fidelizzazione dei consiglieri di gestione, del personale dirigente del Gruppo, dei dipendenti o di gruppi di dipendenti;~~
~~(t) autorizza preventivamente le deliberazioni del Consiglio di Gestione in ordine all’emissione di strumenti di debito ibridi;~~
~~(u) esercita ogni altro potere previsto~~

	<p>dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente o dallo statuto;</p> <p>(v) è competente, in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 del codice civile, per le deliberazioni concernenti:</p> <p>(i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>(ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151 <i>bis</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.</p> <p>3. Ai fini dei paragrafi che precedono sono considerate "Società di Rilevante Valore Strategico" le società consolidate (con metodo integrale, proporzionale o a patrimonio netto) che abbiano avuto nell'ultimo esercizio un volume d'affari superiore a Euro 300 (trecento) milioni.</p>
<p>ARTICOLO 21</p> <p>1. Fermo restando i poteri spettanti per legge e statuto a ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>(a) convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>(b) partecipa, insieme al Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, alle riunioni del Consiglio di Gestione, con facoltà di ciascuno di essi di delegare tale partecipazione ad altri componenti del Consiglio di Sorveglianza (senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'organo di gestione anche in caso di loro impedimento o assenza);</p> <p>(c) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti a materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza e le mette a disposizione dei consiglieri di sorveglianza;</p> <p>(d) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in relazione alle operazioni strategiche deliberate dal Consiglio di Gestione che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi del precedente articolo 20;</p> <p>(e) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte relative all'attività di controllo della gestione della società, con</p>	<p>ARTICOLO 21</p> <p>1. Fermo restando i poteri spettanti per legge e statuto a ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>(a) convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>(b) partecipa, insieme al Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, alle riunioni del Consiglio di Gestione, con facoltà di ciascuno di essi di delegare tale partecipazione ad altri componenti del Consiglio di Sorveglianza (senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'organo di gestione anche in caso di loro impedimento o assenza);</p>

<p>particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi sull'attività di controllo approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>(f) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;</p> <p>(g) attiva nel rispetto del <i>budget</i> deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla società e dal Gruppo;</p> <p>(h) convoca e presiede il Comitato Nomine (che può essere convocato anche dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza);</p> <p>(i) presiede il Comitato per il Controllo Interno, fermo restando che la funzione <i>audit</i> riporterà al Presidente stesso;</p> <p>(l) nell'esercizio delle sue funzioni intrattiene i rapporti necessari con il Consiglio di Gestione e, singolarmente, con il suo Presidente e/o Vice Presidente e con i Direttori Generali;</p> <p>(m) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;</p> <p>(n) sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la società, d'intesa ed insieme con il Presidente del Consiglio di Gestione, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali;</p> <p>(o) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>	<p>(e) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti a materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza e le mette a disposizione dei consiglieri di sorveglianza;</p> <p>(d) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in relazione alle operazioni strategiche deliberate dal Consiglio di Gestione che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi del precedente articolo 20;</p> <p>(e) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte relative all'attività di controllo della gestione della società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi sull'attività di controllo approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>(f) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;</p> <p>(g) attiva nel rispetto del <i>budget</i> deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla società e dal Gruppo;</p> <p>(h) convoca e presiede il Comitato Nomine (che può essere convocato anche dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza);</p> <p>(i) presiede il Comitato per il Controllo Interno, fermo restando che la funzione <i>audit</i> riporterà al Presidente stesso;</p> <p>(l) nell'esercizio delle sue funzioni intrattiene i rapporti necessari con il Consiglio di Gestione e, singolarmente, con il suo Presidente e/o Vice Presidente e con i Direttori Generali;</p>
---	---

	<p>(m) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;</p> <p>(n) sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la società, d'intesa ed insieme con il Presidente del Consiglio di Gestione, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali;</p> <p>(o) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>
<p>ARTICOLO 22</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce con periodicità conforme alla legge e a quanto eventualmente previsto nel suo regolamento.</p> <p>2. Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p> <p>3. L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad 1 (un) giorno.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 11 (undici) dei suoi 15 (quindici) componenti, salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dall'articolo 26, terzo paragrafo, in merito alla nomina del Consiglio di Gestione e del suo Presidente e Vice Presidente.</p> <p>5. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 30, quarto paragrafo.</p> <p>6. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>7. Il Consiglio di Sorveglianza può dotarsi di una struttura di supporto all'attività propria e dei Comitati in esso costituiti, valendosi anche delle strutture societarie, determinando gli opportuni stanziamenti nell'ambito delle previsioni di <i>budget</i> della società.</p>	<p>ARTICOLO 22</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce con periodicità conforme alla legge e a quanto eventualmente previsto nel suo regolamento.</p> <p>2. Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p> <p>3. L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad 1 (un) giorno.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 11 (undici) dei suoi 15 (quindici) componenti, salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dall'articolo 26, terzo paragrafo, in merito alla nomina del Consiglio di Gestione e del suo Presidente e Vice Presidente.</p> <p>5. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 30, quarto paragrafo.</p> <p>6. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>7. Il Consiglio di Sorveglianza può dotarsi di una struttura di supporto all'attività propria e dei Comitati in esso costituiti, valendosi anche delle</p>

	<p>strutture societarie, determinando gli opportuni stanziamenti nell'ambito delle previsioni di <i>budget</i> della società.</p>
<p>ARTICOLO 23</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 4 (quattro) consiglieri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>2. Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Remunerazione composto da 4 (quattro) consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Nomine composto da 4 (quattro) consiglieri tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p>	<p>ARTICOLO 23</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 4 (quattro) consiglieri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>2. Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Remunerazione composto da 4 (quattro) consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Nomine composto da 4 (quattro) consiglieri tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p>
<p>TITOLO V CONSIGLIO DI GESTIONE</p>	<p>TITOLO V CONSIGLIO DI GESTIONE</p>
<p>ARTICOLO 24</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione è composto da 8 (otto) componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente, anche non soci, nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 25.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salvo quanto previsto dal precedente articolo 20, primo paragrafo, lett. d). Tuttavia nel caso in cui l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincida con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, i componenti del Consiglio di Gestione uscenti rimarranno in carica, in regime di <i>prorogatio</i>, sino alla prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea.</p> <p>3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare. In ogni caso, i componenti del Consiglio di Gestione devono possedere le competenze tecniche e manageriali previste e disciplinate dal Comitato Nomine. Uno o due di essi, secondo quanto stabilito dall' articolo 25, inoltre, deve possedere i</p>	<p>ARTICOLO 24</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione è composto da 8 (otto) componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente, anche non soci, nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 25.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salvo quanto previsto dal precedente articolo 20, primo paragrafo, lett. d). Tuttavia nel caso in cui l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincida con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, i componenti del Consiglio di Gestione uscenti rimarranno in carica, in regime di <i>prorogatio</i>, sino alla prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea.</p> <p>3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle</p>

<p>requisiti di indipendenza prescritti dall'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>4. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>	<p>situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare. In ogni caso, i componenti del Consiglio di Gestione devono possedere le competenze tecniche e manageriali previste e disciplinate dal Comitato Nomine. Uno o due di essi, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, inoltre, deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>4. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>
<p>ARTICOLO 25</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Consiglio di Gestione mediante la procedura di voto di lista di seguito disciplinata.</p> <p>2. Hanno diritto di presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione membri del Consiglio di Sorveglianza di numero non inferiore a 6 (sei).</p> <p>3. Le liste recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di 8 (otto) candidati.</p> <p>4. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può concorrere alla presentazione di, e può votare per, una lista soltanto. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può esprimere un voto. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>5. Le liste devono essere sottoscritte dai consiglieri di sorveglianza che le hanno presentate e depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Sorveglianza di nomina del Consiglio di Gestione.</p> <p>6. Le liste devono essere corredate: a) dalla indicazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza che hanno presentato le liste; b) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione di questi ultimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge (ivi compreso, se del caso, il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e la loro accettazione della</p>	<p>ARTICOLO 25</p> <p>1. Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Consiglio di Gestione mediante la procedura di voto di lista di seguito disciplinata.</p> <p>2. Hanno diritto di presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione membri del Consiglio di Sorveglianza di numero non inferiore a 6 (sei).</p> <p>3. Le liste recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di 8 (otto) candidati.</p> <p>4. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può concorrere alla presentazione di, e può votare per, una lista soltanto. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può esprimere un voto. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>5. Le liste devono essere sottoscritte dai consiglieri di sorveglianza che le hanno presentate e depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Sorveglianza di nomina del Consiglio di Gestione.</p> <p>6. Le liste devono essere corredate: a) dalla indicazione dei componenti del</p>

candidatura.

7. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

8. Per il caso in cui ciascuna delle 2 (due) liste che hanno conseguito il primo ed il secondo maggior numero di voti abbia ricevuto un numero di voti pari o superiore a 6 (sei), da ciascuna di tali liste verranno tratti 4 (quattro) componenti del Consiglio di Gestione, nella persona dei primi 4 (quattro) candidati elencati in ciascuna lista. Tuttavia, ove tra i candidati eletti in ciascuna delle 2 (due) liste non sia compreso almeno 1 (un) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo dei candidati della

lista che non ha espresso alcun consigliere munito di tali requisiti verrà sostituito dal primo candidato tratto dalla medesima lista che ne sia invece munito. Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo 8, pertanto, il numero minimo dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza da ultimo citati deve essere pari a 2 (due).

9. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza sia stato nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo paragrafo, la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione avverrà come segue. Dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, verranno tratti, secondo l'ordine progressivo con cui sono stati presentati nella relativa lista, i primi 5 (cinque) candidati, mentre i restanti 3 (tre) componenti verranno tratti, sempre secondo l'ordine progressivo con cui sono stati presentati nella relativa lista, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti. Tuttavia, ove tra i 3 (tre) componenti tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti non sia compreso alcun consigliere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo candidato verrà sostituito dal primo candidato tratto dalla medesima lista

che invece ne sia munito. Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo 9, pertanto, il numero minimo dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza da ultimo citati deve essere pari ad 1 (uno).

10. Nelle ipotesi in cui non si verifichi alcuno dei presupposti

rispettivamente individuati nei due paragrafi che precedono, si ripeterà la votazione. Ove all'esito della stessa ancora non si verifichino i medesimi presupposti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste vengono divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto). I quozienti così ottenuti da ciascuna lista vengono assegnati agli 8 (otto) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste

~~Consiglio di Sorveglianza che hanno presentato le liste;~~

~~b) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione di questi ultimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge (ivi compreso, se del caso, il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e la loro accettazione della candidatura.~~

~~7. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.~~

~~8. Per il caso in cui ciascuna delle 2 (due) liste che hanno conseguito il primo ed il secondo maggior numero di voti abbia ricevuto un numero di voti pari o superiore a 6 (sei), da ciascuna di tali liste verranno tratti 4 (quattro) componenti del Consiglio di Gestione, nella persona dei primi 4 (quattro) candidati elencati in ciascuna lista. Tuttavia, ove tra i candidati eletti in ciascuna delle 2 (due) liste non sia compreso almeno 1 (un) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo dei candidati della~~

~~lista che non ha espresso alcun consigliere munito di tali requisiti verrà sostituito dal primo candidato tratto dalla medesima lista che ne sia invece munito. Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo 8, pertanto, il numero minimo dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza da ultimo citati deve essere pari a 2 (due).~~

~~9. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza sia stato nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo paragrafo, la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione avverrà come segue. Dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, verranno tratti, secondo l'ordine progressivo con cui sono stati presentati nella relativa lista, i~~

<p>vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Gestione gli 8 (otto) candidati cui è stato assegnato il quoziente più elevato. Rimane fermo che anche in tale ipotesi deve essere assicurata la presenza di almeno 1 (un) consigliere munito dei requisiti di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>primi 5 (cinque) candidati, mentre i restanti 3 (tre) componenti verranno tratti, sempre secondo l'ordine progressivo con cui sono stati presentati nella relativa lista, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti. Tuttavia, ove tra i 3 (tre) componenti tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti non sia compreso alcun consigliere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo candidato verrà sostituito dal primo candidato tratto dalla medesima lista che invece ne sia munito. Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo 9, pertanto, il numero minimo dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza da ultimo citati deve essere pari ad 1 (uno).</p> <p>10. Nelle ipotesi in cui non si verifichi alcuno dei presupposti rispettivamente individuati nei due paragrafi che precedono, si ripeterà la votazione. Ove all'esito della stessa ancora non si verifichino i medesimi presupposti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste vengono divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto). I quozienti così ottenuti da ciascuna lista vengono assegnati agli 8 (otto) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Gestione gli 8 (otto) candidati cui è stato assegnato il quoziente più elevato. Rimane fermo che anche in tale ipotesi deve essere assicurata la presenza di almeno 1 (un) consigliere munito dei requisiti di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>ARTICOLO 26 1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto di seguito disposto.</p>	<p>ARTICOLO 26 1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo</p>

<p>2. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 25, ottavo paragrafo, la carica di Presidente e di Vice Presidente viene assunta, rispettivamente, dal primo candidato della lista presentata e votata, tra gli altri, dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e, rispettivamente, dal primo candidato della lista presentata e votata, tra gli altri, dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 3. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 25, nono paragrafo, il Consiglio di Sorveglianza sceglierà il Presidente ed il Vice Presidente, con delibera da assumersi a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio di Sorveglianza medesimo, tra i candidati tratti dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. 4. In ogni altro caso, il Consiglio di Sorveglianza provvede con delibera assunta secondo la maggioranza di cui al precedente articolo 22.</p>	<p>quanto di seguito disposto: 2. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 25, ottavo paragrafo, la carica di Presidente e di Vice Presidente viene assunta, rispettivamente, dal primo candidato della lista presentata e votata, tra gli altri, dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e, rispettivamente, dal primo candidato della lista presentata e votata, tra gli altri, dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 3. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 25, nono paragrafo, il Consiglio di Sorveglianza sceglierà il Presidente ed il Vice Presidente, con delibera da assumersi a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio di Sorveglianza medesimo, tra i candidati tratti dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. 4. In ogni altro caso, il Consiglio di Sorveglianza provvede con delibera assunta secondo la maggioranza di cui al precedente articolo 22.</p>
<p>ARTICOLO 27 1. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo ovvero ad un dirigente della società ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società o al Gruppo.</p>	<p>ARTICOLO 27 1. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo ovvero ad un dirigente della società ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società o al Gruppo.</p>
<p>ARTICOLO 28 1. In caso di cessazione di 1 (uno) o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, scegliendoli, ove possibile, tra i candidati non eletti tratti dalla lista cui apparteneva il componente del Consiglio di Gestione cessato. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 2. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi</p>	<p>ARTICOLO 28 1. In caso di cessazione di 1 (uno) o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, scegliendoli, ove possibile, tra i candidati non eletti tratti dalla lista cui apparteneva il componente del Consiglio di Gestione cessato. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 2. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato</p>

<p>componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.</p>	<p>a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.</p>
<p>ARTICOLO 29 1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età. 2. I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal segretario.</p>	<p>ARTICOLO 29 1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età. 2. I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal segretario.</p>
<p>ARTICOLO 30 1. Il Consiglio di Gestione si riunisce ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri. 2. Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza a mezzo dei suoi Presidente e Vice Presidente. 3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. 4. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi</p>	<p>ARTICOLO 30 1. Il Consiglio di Gestione si riunisce ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri. 2. Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza a mezzo dei suoi Presidente e Vice Presidente. 3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. 4. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei</p>

<p>ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.</p>	<p>sistemi di audio videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.</p>
<p>ARTICOLO 31 1. Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dal Consiglio di Sorveglianza, il quale determina altresì i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo statuto.</p>	<p>ARTICOLO 31 1. Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dal Consiglio di Sorveglianza, il quale determina altresì i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo statuto.</p>
<p>ARTICOLO 32 1. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 2. E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 7 (sette) membri del Consiglio di Gestione per le proposte da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza e/o per le materie per le quali è richiesta, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 20, la preventiva autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>ARTICOLO 32 1. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 2. E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 7 (sette) membri del Consiglio di Gestione per le proposte da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza e/o per le materie per le quali è richiesta, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 20, la preventiva autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>ARTICOLO 33 1. Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa nel rispetto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Gestione può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi degli artt. 2409-novies e 2381 del codice civile.</p>	<p>ARTICOLO 33 1. Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa nel rispetto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Gestione può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi degli</p>

	artt. 2409 novies e 2381 del codice civile.
<p>ARTICOLO 34</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.</p> <p>2. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.</p>	<p>ARTICOLO 34</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.</p> <p>2. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.</p>
<p>ARTICOLO 35</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, come meglio precisato nell'articolo 36;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) presiede la funzione di relazione esterne, il servizio affari generali e, d'intesa e insieme con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, cura i rapporti tra la società e le istituzioni finanziarie, i media, le Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche.</p>	<p>ARTICOLO 35</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, come meglio precisato nell'articolo 36;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) presiede la funzione di relazione esterne, il servizio affari generali e, d'intesa e insieme con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, cura i rapporti tra la società e le istituzioni finanziarie, i media, le Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche.</p>
<p>ARTICOLO 36</p> <p>1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio,</p>	<p>ARTICOLO 36</p> <p>1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità</p>

<p>anche per costituzione di parte civile.</p> <p>3. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>	<p>e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio;</p> <p>anche per costituzione di parte civile.</p> <p>3. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>
<p>ARTICOLO 37</p> <p>1. E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, ai Direttori Generali, in via tra loro disgiunta, ai suoi componenti, dirigenti, funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p>	<p>ARTICOLO 37</p> <p>1. E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, ai Direttori Generali, in via tra loro disgiunta, ai suoi componenti, dirigenti, funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p>
<p>TITOLO VI DIRETTORI GENERALI</p>	<p>TITOLO VI DIRETTORI GENERALI</p>
<p>ARTICOLO 38</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e sentito il Presidente del Consiglio di Gestione medesimo, può nominare sino a 2 (due) Direttori Generali scegliendoli anche nell'ambito dei propri componenti.</p> <p>2. Il Consiglio di Gestione, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro dei Direttori Generali.</p>	<p>ARTICOLO 38</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e sentito il Presidente del Consiglio di Gestione medesimo, può nominare sino a 2 (due) Direttori Generali scegliendoli anche nell'ambito dei propri componenti.</p> <p>2. Il Consiglio di Gestione, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro dei Direttori Generali.</p>
<p>ARTICOLO 39</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-<i>bis</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p>	<p>ARTICOLO 39</p> <p>1. Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità preseritti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da</p>

	<p>specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p>
	<p style="text-align: center;">Titolo IV AMMINISTRAZIONE</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> <p>1. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero almeno pari a due.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).</p> <p>2. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p>

(ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto.

I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

3. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, ove ad esito della votazione delle liste, la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione;

(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 3 (tre) componenti.

4. Per il caso in cui vi siano più di 2 (due) liste che hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, si procede a nuova votazione. Ad esito della stessa

trova comunque applicazione il precedente paragrafo 3.

5. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

6. Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

7. In caso di elezione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui al presente articolo 17, sono nominati Presidente del Consiglio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il primo e il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti pari ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà tratto dalla prima lista per numero di voti ottenuti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla seconda lista per numero di voti ottenuti.

8. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nell' articolo 17 punto (ii). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo

dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Se in tale lista non risultano altri candidati del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

9. La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dalle disposizioni che seguono.

(a) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

(b) La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo,

dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.

(c) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

(d) Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

(e) Le liste devono essere corredate:

(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società;

(ii) da una dichiarazione dei soci diversi

dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti;

(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.

(f) La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

(g) In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

(h) Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso non sia presentata nessuna lista con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, che non siano l'Amministratore delegato, nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 C.C. i primi candidati non eletti della lista, cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili o l'amministratore cessato sia l'Amministratore delegato, il Consiglio provvede, ai sensi dell'art. 2386 C.C. alla cooptazione nel rispetto dei principi di

	<p>equilibrio fra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del consigliere cessato.</p> <p>Qualora si debba sostituire uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.</p> <p>2. Qualora, invece, occorra sostituire componenti del Consiglio di Amministrazione tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire.</p> <p>Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>3. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>4. La procedura di sostituzione di uno o più amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.</p> <p>5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19</p> <p>1. Il Presidente ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>2. Al Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni del Presidente.</p>

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altro luogo, ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri.</p> <p>2. La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Collegio Sindacale.</p> <p>3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Il Consiglio delibera validamente, anche in mancanza delle formalità di cui al comma 2, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>4. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione e il Collegio Sindacale, i compensi per i</p>

	<p>consiglieri componenti il Comitato esecutivo e per i consiglieri investiti dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p>1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.</p> <p>2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che hanno oggetto approvazione dei piani industriali e finanziari, budget annuali, nomina del Comitato Esecutivo, nomina di eventuali Direttori Generali, fusioni e scissioni di società controllate i cui ricavi annui superano i 200.000.000,00 di euro, cessioni di partecipazione in società i cui ricavi annui superano i 200.000.000,00 di euro, acquisizioni di partecipazioni di controllo in società i cui ricavi annui superano i 200.000.000,00 di euro, indicazioni per le società controllate, i cui ricavi annui superano i 200.000.000,00 di euro, dei nominativi dei rispettivi amministratori delegati sono assunte con il voto favorevole di almeno 9 (nove) dei suoi componenti.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p>1. Le deliberazioni del Consiglio si fanno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> <p>1. Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.</p> <p>2. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle indicate al punto 2 dell'art. 22 del presente statuto e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, all'Amministratore Delegato, e/o al Comitato Esecutivo; potrà pure</p>

attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sentito il Comitato Remunerazione, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri come meglio precisato nel successivo Titolo V.

4. Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

5. L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei

	<p>documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della società ovvero</p> <p>b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero</p> <p>c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero</p> <p>d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 25</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, come meglio precisato nell'articolo 26;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) presiede la funzione di relazione esterne, il servizio affari generali, cura i rapporti tra la società e le istituzioni finanziarie, i media, le Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 26</p> <p>1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di</p>

	<p>rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.</p> <p>3. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27</p> <p>1. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune ai suoi componenti, dirigenti, funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p>
	<p style="text-align: center;">TITOLO V COMITATO ESECUTIVO - COMPOSIZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, stabilendone il numero dei membri, i membri, la durata e le deleghe.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri fino a 5 (cinque). I membri, in quanto nominati tra i Consiglieri di Amministrazione, si riuniscono a titolo gratuito e senza maggiori oneri da parte della Società.</p> <p>3. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.</p> <p>4. Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento il membro del Comitato più anziano tra i presenti.</p> <p>5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della</p>

	<p>determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.</p> <p>6. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.</p> <p>7. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.</p> <p>8.E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza secondo quanto previsto all'art. 20 comma n. 4). I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.</p> <p>9. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.</p> <p>10. Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 29</p> <p>1. Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e di tutti i poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dallo Statuto e nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla legge e dall'articolo 2381 del Codice Civile in particolare.</p> <p>2. Resta espressamente esclusa la possibilità di delega di poteri in ordine alla formazione del bilancio, alla convocazione dell'Assemblea e alla distribuzione di acconti sui dividendi.</p> <p>3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario fanno piena prova.</p>

	<p style="text-align: center;">TITOLO VI SINDACI</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 30</p> <p>1. L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il Presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 31.6. I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4.</p> <p>4. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il Sindaco della Società non potrà, altresì, cumulare l'incarico di componente dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla Società. In quest'ultimo caso il Sindaco decadrà dalla carica di Sindaco della Società.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 31</p> <p>1. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati da eleggere almeno pari a due, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).

2. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

3. Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

4. Le liste sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.

Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità

prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 31.1 dello Statuto è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

5. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente, di cui almeno un sindaco effettivo del genere meno rappresentato.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno un sindaco supplente del genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.

6. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o

	<p>più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>7. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>8. L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 32</p> <p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.</p> <p>2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.</p> <p>L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con</p>

	scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
TITOLO VII BILANCIO SOCIALE ED UTILI	Titolo VII BILANCIO SOCIALE ED UTILI
ARTICOLO 40 1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato al Consiglio di Sorveglianza almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per la riunione del medesimo Consiglio di Sorveglianza chiamato ad approvare il bilancio medesimo.	ARTICOLO 40 33 1. <i>Invariato</i> 2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Gestione Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato al Consiglio di Sorveglianza Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per la riunione del medesimo Consiglio di Sorveglianza chiamato l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio medesimo.
ARTICOLO 41 1. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale. 2. I risultati della revisione dovranno essere comunicati al Consiglio Comunale di Brescia ed al Consiglio Comunale di Milano.	ARTICOLO 41 34 <i>Invariato</i>
ARTICOLO 42 1. Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati: 1) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 2) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea deliberi prelevamenti speciali a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte all'esercizio successivo. 2. La società può deliberare, nei modi e alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.	ARTICOLO 42 35 <i>Invariato</i>
TITOLO VIII SCIoglimento DELLA SOCIETA'	Titolo VIII SCIoglimento DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 43 1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.	ARTICOLO 43 36 <i>Invariato</i>
Titolo IX NORME FINALI	Titolo IX NORME FINALI

<p>ARTICOLO 44</p> <p>1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.</p> <p>2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Brescia.</p>	<p>ARTICOLO 44 37</p> <p><i>Invariato</i></p>
--	--